



**COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA**  
**Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12**

**OGGETTO:**

**RECESSO DALL'UNIONE BASSA SESIA AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO DELL'UNIONE.**

L'anno duemiladieci addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BRUSTIA VALTER - Sindaco	Si
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Si
3. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	Si
4. LORENZONI FRANCESCA IN MAIO - Consigliere	Si
5. RIGAMONTI ALDO - Vice Sindaco	Si
6. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Si
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Si
8. GARAVAGLIA PIERANGELO - Consigliere	Si
9. DE MARCHI PIETRO - Consigliere	Si
10. AINA GIANFRANCO - Consigliere	Si
11. PASTORE MATTEO - Consigliere	No
12. ANNOVATI ANTONIO - Consigliere	Si
13. BRUSTIA MANUELE - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Mandello Vitta, Landiona e Sillavengo, a decorrere dall'anno 2000, hanno costituito ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 l'Unione Bassa Sesia con sede a Carpignano Sesia in Piazza Volontari della Libertà n. 4;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2007, con decorrenza 1° gennaio 2008 il Comune di Mandello Vitta ha deliberato di recedere dalla Unione Bassa Sesia, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che il Comune di Landiona ha posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da svolgersi entro il termine del 30 giugno 2010 il recesso dall'Unione;

VISTO l'art. 9 dello Statuto dell'Unione, il quale stabilisce che i Comuni possono recedere unilateralmente dall'Unione con deliberazione consiliare che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che la comunicazione del recesso deve essere comunicata all'Unione entro il mese di giugno;

DATO ATTO che il recesso deliberato dal singolo Comune ha efficacia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

VISTO l'art. 8 dello Statuto il quale stabilisce che l'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, abbia deliberato di recedere dall'Unione stessa;

DATO ATTO che il comma 3 dell'art. 8 dello Statuto prevede che lo scioglimento dell'Unione avviene sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti lo scioglimento stesso e che, successivamente, il Presidente dell'Unione assume il ruolo di commissario liquidatore per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Sillavengo, presa conoscenza della iniziativa del Comune di Landiona, ritengono opportuno adottare di propria iniziativa, analoga proposta di recesso dall'Unione Bassa Sesia per le motivazioni che di seguito si intendono evidenziare;

RILEVATO in proposito quanto segue:

- l'espressione di volontà da parte del Comune di Landiona di recedere dall'Unione, non accompagnata da altre analoghe deliberazioni, entro il 30 giugno 2010, dei Comuni aderenti, comporterebbe la prosecuzione della attività dell'Ente senza che il Comune di Landiona possa essere obbligato in alcun modo a prendersi carico, pro quota, dei costi che l'Unione complessivamente sostiene, ivi compresi il costo per il personale che costituisce la componente maggiore di spesa;
- le spese che il Comune di Landiona sarebbe obbligato a sostenere anche dopo il recesso, sarebbero limitate, in base all'art. 9 dello Statuto, agli oneri pluriennali in corso, costituiti di fatto dalle rate dei mutui assunti per l'acquisto di due scuolabus e quantificabili in poche centinaia di euro annui;
- lo scioglimento dell'Unione, previa deliberazione di almeno la metà dei Consiglio Comunali dei Comuni aderenti, comporta al contrario un trasferimento, in capo a tutti i Comuni, della totalità dei rapporti attivi e passivi in essere all'Unione Bassa Sesia al momento dello scioglimento, ivi compreso il trasferimento e l'assunzione del personale dell'Unione stessa;
- il recesso da parte degli ulteriori Comuni aderenti all'Unione intende pertanto impedire un facile "smarcamento" dall'Unione, rimettendo in capo ai Comuni rimasti fedeli a tali impegni tutti i costi e gli oneri nel frattempo costituiti e formalizzati negli anni di attività dell'Ente;
- è necessario acquisire la consapevolezza che lo scioglimento dell'Unione comporterebbe come effetto immediato, il venire meno di trasferimenti da parte della Regione e dello Stato per un importo complessivo pari a circa 200.000,00 euro, con le evidenti criticità che ne

emergerebbero nell'ambito della gestione dei servizi svolti dai singoli Comuni, che dovrebbero provvedere con fondi propri alla copertura di tutte le spese correnti, senza poter più usufruire dei trasferimenti specificamente previsti per le Unioni;

- lo scioglimento dell'Unione comporterebbe unicamente, in termini assoluti, risparmi su: indennità segretario, indennità responsabile del servizio finanziario, indennità revisore del conto, ben lungi pertanto dalle minori entrate di euro 200.000,00; per il resto, le spese oggi sostenute dall'Unione permarrebbero in capo ai Comuni in quanto tutte le attività ed i servizi dell'Unione continuerebbero ad essere svolte ordinariamente dai singoli Comuni e comporterebbero il mantenimento degli attuali livelli di spesa corrente;
- il recesso dall'Unione da parte dei Comuni deve essere tuttavia supportato anche da un forte senso di responsabilità da parte degli amministratori e non solamente da calcoli puramente economici, di per sé in ogni caso assolutamente determinanti e condizionanti,
- non si può dimenticare il quadro normativo in itinere e quello già vigente in materia di servizi forniti dai comuni di piccole dimensioni. Il disegno di legge di riforma delle autonomie locali prevede che nei piccoli Comuni i servizi principali di competenza dei Comuni stessi debbano essere svolti in forma associata. Di recente, l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ha introdotto l'obbligo dello svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali svolte dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, individuando tali funzioni in quelle previste dall'art. 21 comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (funzioni generali di amministrazione; polizia locale; istruzione, comprensiva di asili nido, refezione, assistenza scolastica, edilizia scolastica; viabilità e trasporti; territorio e ambiente; servizi sociali);
- lo scioglimento dell'Unione da parte dei Comuni aderenti, se fine a se stessa, sarebbe scelta inopportuna ed in contrasto con le disposizioni e gli orientamenti di legge, non dettata da senso di piena responsabilità da parte degli amministratori;
- l'atto di scioglimento dell'Unione deve essere inteso come una precisa volontà degli amministratori di considerare l'esperienza della Unione Bassa Sesia come punto di partenza per un serio ed approfondito esame al fine di individuare nuove soluzioni di collaborazione tra enti di piccole dimensioni e per dare vita a forme associative che possano proporre e sviluppare servizi di qualità, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990, con quanto più auspicabile soddisfazione per l'utenza;

SENTITI in proposito gli interventi dei Consiglieri:

- Sindaco:

Nel richiamare quanto illustrato nelle premesse, pur non entrando nel merito delle decisioni del Sindaco e dell'Amministrazione di Landiona, di fatto legittime e proprie dell'autonomia amministrativa, ritiene tuttavia opportuno sottolineare come la strada intrapresa sia pericolosa e non priva di insidie.

Sottolinea che le modalità con le quali il Comune di Landiona ha portato in Consiglio la proposta di recesso, senza preventivamente preannunciarla agli altri Comuni, sono molto discutibili e non accettabili.

Da un punto di vista economico lo scioglimento dell'Unione comporterà la perdita immediata dei finanziamenti regionali, regionalizzati e statali per circa €. 200.000,00. Con lo scioglimento, però, rimarranno i costi, in massima parte per il personale che dovrà essere ripartito su tutti i Comuni dell'Unione in misura percentuale ai sensi dello Statuto.

Rimanere ancora una volta immobili di fronte all'ennesima defezione implicherebbe un'assunzione di responsabilità eccessiva rispetto alle prospettate perdite di finanziamenti pubblici.

Lo scioglimento dell'Unione proietterà i Comuni nel passato, costringendo gli amministratori a riorganizzazioni affrettate per mantenere i servizi almeno all'attuale livello: i Comuni dovranno dotarsi nuovamente di Uffici Tecnici separati pena il blocco dell'attività edilizia, di nuovi comandi di Polizia Municipale e così via, perdendo nel primo caldo dell'estate quello che con fatica si è cercato di costruire in dieci anni.

E', pertanto, opportuno creare una discontinuità con il passato cercando nuove soluzioni che possano, per quanto possibile, salvaguardare l'attuale assetto dell'Unione Bassa Sesia migliorandolo nell'ottica della normativa nazionale, oggi vigente.

Intraprendere la strada del recesso è, quindi, un atto di responsabilità per definire il costo dell'uscita che tutti devono pagare. Chiarito il quantum e che tutti sono tenuti a corrisponderlo, deve necessariamente iniziare un dibattito tra i fondatori per creare, con il coinvolgimento delle minoranze consiliari, entro dicembre 2010, i presupposti per continuare il cammino con il maggior numero di partecipanti.

- Diversi consiglieri intervengono fornendo considerazioni di dettaglio e richieste puntuali di chiarimenti ai quali il Sindaco fornisce specifiche risposte.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESA conoscenza di quanto illustrato ed evidenziato nelle presse del presente atto,

SENTITI gli interventi del Sindaco e degli ulteriori consiglieri intervenuti nel dibattito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

VISTO lo Statuto dell'Unione Bassa Sesia ed in particolare gli articoli 8 e 9,

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

Ad unanimità dei voti espressi, per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di recedere unilateralmente dall'Unione Bassa Sesia ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
- di richiamare in proposito le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, che espressamente si approvano e le ulteriori considerazioni emerse dagli interventi dei consiglieri intervenuti a supporto della scelta come sopra assunta
- di incaricare il Sindaco di avviare rapporti con gli amministratori dell'Unione e dei Comuni aderenti alla Unione affinché, a seguito dello scioglimento dell'Unione Bassa Sesia, derivante dal recesso dei singoli Comuni, assunto ciascuno con proprie deliberazioni consiliari, venga avviato un approfondito e concreto confronto finalizzato alla individuazione di soluzioni che abbiano a riferimento la prospettiva di una gestione complessiva dei servizi da fornire ai cittadini dei singoli Comuni, improntata a criteri di economicità, qualità ed efficacia, nel rispetto del quadro normativo vigente.
- di comunicare la presente deliberazione all'Unione Bassa Sesia entro le ore 24,00 del giorno 30 giugno 2010.
- di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 30 GIU. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

*N. 42 REG. PUB.*  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data - 2 LUG. 2010

Li, - 2 LUG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 30 GIU. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Li, 30 GIU. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 30 GIU. 2010

Il Segretario Comunale  
DR. GIANFRANCO BRERA

